Spett.le Associazione/ente

Carissimo/a Presidente

Il nuovo Regolamento per la formazione continua in vigore dal 1 gennaio 2023 all' art. 5 comma comma 5 stabilisce che i Consigli regionali *stipulino accordi con soggetti locali pubblici e privati, anche del Terzo Settore, al fine di favorire l'offerta formativa limitatamente ai propri territori, secondo le modalità e gli strumenti dettagliati nella Scheda n. 3. (si allega)*

Le convenzioni e protocolli sottoscritti con i Consigli regionali dell'Ordine sono limitati alle attività formative rivolte agli iscritti della regione interessata. In qualsiasi caso non possono essere sostitutivi, qualora si rivolgano a più regioni o a livello regionale, dell'autorizzazione e del rispetto di quanto previsto Regolamento.
Al fine di consentire all'OAS Molise di procedere all'aggiornamento del registro dei soggetti con i quali hanno stipulato accordi e convenzioni per la formazione continua, attraverso la procedura di inserimento dei dati nella piattaforma web allo scopo messa a disposizione dal Consiglio nazionale

si chiede

di manifestare entro 10 giorni, la volontà di sottoscrizione della nuova convenzione, facendo pervenire un'autocertificazione che attesti i requisiti dell'Ente previsti dall'art.8

Qualora non si riesca a rispettare i tempi su indicati si potrà comunque compilare la convenzione, che si allega alla presente, che sarà valutata al primo consiglio utile.

Si fa presente, inoltre che L'ordine degli Assistenti Sociali del Molise intende proseguire una proficua collaborazione sia per la formazione e sia per l'attività di concertazione sul nostro territorio.

Fiduciosa di un'adesione affermativa colgo l'occasione per salutarla cordialmente.

La Presidente del CROAS MOLISE
Dr.ssa Angela Perella

Scheda n. 3
Procedura convenzioni

Secondo quanto disposto dal D.P.R 137/12, art. 7, comma 5, l'attività di formazione continua, può essere svolta dagli Ordini anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. Tale facoltà consente di realizzare collaborazioni per Piani formativi specifici, anche di carattere multiprofessionale e di ampliare l'offerta formativa gratuita sia a livello nazionale, sia a livello regionale.

Le collaborazioni possono essere attuate attraverso protocolli, convenzioni o accordi anche a carattere temporaneo per singoli eventi. L'accordo sarà strutturato, secondo la tipologia prescelta, attraverso l'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nei relativi format disponibili sulla piattaforma nazionale. Convenzioni e protocolli sottoscritti con i Consigli regionali dell'Ordine sono limitati alle attività formative rivolte agli iscritti della regione interessata. In qualsiasi caso non possono essere sostitutivi, qualora si rivolgano a più regioni o a livello regionale, dell'autorizzazione e del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La convenzione o protocollo o accordo, saranno validi ai fini dell'attribuzione dei crediti solo dopo l'inserimento dell'accordo all'interno del Registro inserito nel database nazionale.

Scheda n. 4
Procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative accreditabili.

I soggetti autorizzati, singolo professionista, agenzia formativa, Ente pubblico, altri soggetti, che intendano proporre attività formative accreditabili per gli Assistenti sociali, devono presentare istanza presso il Consiglio nazionale al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali attività valide ai fini della formazione continua obbligatoria degli Assistenti sociali, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'istanza presentata, attraverso il format predisposto nella piattaforma nazionale per la formazione continua, dovrà contenere informazioni e documentazione come qui indicato:

1. Requisiti.

a. Significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti sociali: per significativa esperienza si intende l'organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell'ultimo triennio dedicate specificatamente agli Assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all'art. 21 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. Il soggetto organizzatore deve dichiarare il numero di Assistenti sociali coinvolti per gli eventi organizzati nel triennio.

b. Comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniate dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni. Ai fini dell'accertamento della comprovata competenza ed esperienza nel metodo didattico e nella progettazione formativa occorre presentare una relazione che delinei gli obiettivi formativi per il triennio individuati nel corso della propria attività pregressa di formazione agli Assistenti sociali.

c. Docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva. I curricula dei docenti, sottoscritti con firma autografa o digitale e aggiornati ai 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, devono evidenziare una specifica competenza di natura didattico-professionale nelle aree tematiche di cui sopra e per i docenti assistenti sociali l'aver assolto all'obbligo formativo. Insieme al curriculum dovrà essere inviata lettera dell'organizzazione al docente di incarico e di accettazione a svolgere attività formativa.

d. Gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive. All'istanza devono essere allegate le dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità per gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti l'autorizzazione. I soggetti autorizzati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di tenere i corsi di formazione in locali idonei e rispondenti ai requisiti richiesti

dalle vigenti disposizioni dal punto di vista sia della sicurezza sia dell'accessibilità. Gli stessi si obbligano a tenere le dotazioni strutturali e tecnologiche indicate dal Consiglio nazionale nelle presenti schede.

2. Modalità:

a. Le istanze di autorizzazione saranno redatte attraverso il sito www.cnoas.org, esclusivamente online, sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, con allegata la documentazione indicata nel format, previo versamento di un contributo a titolo di diritti di segreteria che verrà determinato annualmente, con apposita delibera del Consiglio nazionale. Le istanze così formulate verranno esaminate, in via istruttoria, dalla Commissione Consultiva per la formazione continua che può, attraverso la struttura di segreteria, chiedere eventuali chiarimenti od integrazioni. Per le domande complete la Commissione esprimerà il proprio motivato parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendole al Consiglio che provvederà ad esaminarle, nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale invierà una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero medesimo, delibererà l'autorizzazione o il diniego. Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative ai soggetti richiedenti l'autorizzazione sono comunicate agli interessati nelle forme previste dalla legge. In caso di diniego il soggetto potrà 22 ripresentare l'istanza dopo un periodo di 12 mesi.

b. I soggetti autorizzati dovranno assolvere ai seguenti obblighi a periodicità annuale, pena la sospensione dell'autorizzazione stessa:

- autocertificazione del mantenimento dei requisiti d'accesso;
- relazione annuale di verifica con breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate;
- numero di Assistenti sociali partecipanti;
- modalità di valutazione dei corsi adottate;
- valutazione del grado di soddisfazione.

Il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza seguirà la medesima procedura.